

Scheda informativa

Controlli della parità salariale nel settore delle commesse pubbliche del Cantone Ticino

Basi legali (art. 2 della Direttiva)

Oltre agli articoli 8 cpv. 3 della costituzione federale e 3 cpv. 2 della legge federale sulla parità dei sessi che sanciscono la parità salariale tra i sessi, le seguenti basi legali prevedono la necessità di rispettare e garantire la parità salariale per le aziende che partecipano alle commesse pubbliche del Cantone:

- Art. 11 lett. f del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; [RL 730.500](#)) prevede che nell'aggiudicazione delle commesse venga osservato il principio della parità di trattamento tra donna e uomo;
- Art. 5 lett. b della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; [RL 730.100](#)) prevede che nelle procedure si deve garantire la parità di trattamento tra uomo e donna;
- Art. 7 cpv. 4 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; [RL 730.110](#)) prevede che l'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso;
- Art. 7 cpv. 5 RLCPubb/CIAP determina che il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto e vigilare sul loro adempimento (RLCPubb/CIAP; [RL 730.110](#));
- Art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP impone un'autocertificazione quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna, con la riserva di controlli a campione (RLCPubb/CIAP; [RL 730.110](#)).

Aziende sottoposte al controllo (art. 4 della Direttiva)

Tutte le aziende che partecipano ad una commessa pubblica devono produrre l'autocertificazione della parità di trattamento tra uomo e donna quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi [dell'art. 110 cpv. 4](#) del Codice penale svizzero (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP [RL 730.110](#)).

Per lo svolgimento dei controlli, durante la fase pilota saranno selezionate le aziende che impiegano oltre 100 lavoratori e lavoratrici che nel corso dell'ultimo anno si sono aggiudicate una commessa pubblica da parte del Cantone (pubblico concorso, procedura selettiva, procedura su invito o incarico diretto). Il CCCPubb effettua un'estrazione campionaria di almeno 5 aziende all'anno.

Svolgimento dei controlli (art. 3, 4 e 5 della Direttiva)

Le verifiche sono effettuate da un organo di controllo esterno con esperti/e certificati/e dalla Confederazione. Per il Cantone Ticino le persone responsabili dei controlli sono le seguenti:

- **Marianne Schär Moser**, Forschung und Beratung, Wasserwerksgasse 2, 3011 Bern
- **Anna Tanner**, Ecoplan AG, Monbijoustrasse 14, 3011 Bern

I servizi cantonali, segnatamente il Servizio per le pari opportunità, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) ed il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche (CCCPubb) sono coinvolti in alcune fasi della procedura di controllo, in particolare:

- il **Servizio per le pari opportunità** coordina i controlli e cura il contatto con le aziende sottoposte alla procedura di controllo;
- il **Centro di competenza in materia di commesse pubbliche (CCCPubb)** verifica quanto dichiarato sull'autocertificazione della parità di trattamento tra donna e uomo delle aziende selezionate per il controllo, fornendo in seguito l'autodichiarazione ed i dettagli di contatto all'organo di controllo. Esso è competente anche dell'estrazione campionaria delle aziende;
- l'**Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP)** conduce le istruttorie qualora le violazioni alla LCPubb riscontrate dall'organo di controllo siano confermate dal Ministero pubblico.

L'organo di controllo svolge la verifica concernente la parità salariale tramite due questionari distinti in cui richiede all'azienda dati e documenti sul sistema salariale in forma anonima. L'offerente è tenuto a compilare integralmente, firmare e ritornare all'organo di controllo i questionari corredati di tutti gli allegati necessari. L'organo di controllo procede all'analisi della parità salariale e redige un rapporto nel quale riporta la procedura, il risultato dell'analisi e altre informazioni rilevanti.

Strumento di controllo (art. 4.2 della Direttiva)

Lo strumento di controllo prescelto è Logib, strumento standardizzato già in uso presso la Confederazione per l'analisi della parità salariale e riconosciuto dal Tribunale federale come metodo scientifico e conforme al diritto.

Provvedimenti e sanzioni (art. 5 della Direttiva)

Qualora l'analisi mostrasse che un genere, considerando le caratteristiche individuali e quelle relative al posto di lavoro, guadagna in maniera statisticamente significativa meno del 5% in meno rispetto all'altro genere a livello aziendale, il controllo è considerato superato. Se tra i due generi emerge un divario statisticamente significativo di più del 5% a livello aziendale, la condizione di partecipazione costituita dal rispetto della parità salariale tra donna e uomo, richiesta per l'aggiudicazione di commesse, è considerata non adempiuta.

La violazione è segnalata al Ministero pubblico per quanto concerne la dichiarazione del falso tramite l'autocertificazione della parità di trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 39a cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP [RL 730.110](#)). Una volta cresciuta in giudicato, la decisione è trasmessa all'UVCP per l'avvio di una procedura amministrativa giusta l'art. 45a cpv. 3 lett. a LCPubb ([RL 730.100](#)).

Scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni (art. 8 della Direttiva)

Oltre all'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU), anche i Cantoni e i Comuni effettuano controlli della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici. Per evitare ridondanze, previa dichiarazione di consenso da parte dell'offerente, i dati sui controlli in corso e su quelli conclusi con successo possono essere scambiati reciprocamente tra le diverse unità amministrative.

Gli offerenti controllati, previa presentazione di un documento che attesti l'avvenuto controllo, sono esentati da ulteriori controlli di principio per un periodo di 48 mesi.